



CORTE di APPELLO di Potenza

Prot. n. 8424

Potenza, 10/07/2018

OGGETTO: Tabella di organizzazione triennio 2017-2019 della Corte di Appello di Potenza - delibera di approvazione P 9885/2018 CSM.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI POTENZA

Si trasmette, anche al fine dell'ulteriore trasmissione ai COA del Distretto, la delibera consiliare di approvazione prot. P 9885/2018 CSM delle tabelle triennali di questa Corte

Distinti saluti.

Il Presidente della Corte

Dott.ssa Rosa Patrizia Sinisi



s.ca

<i>CSM</i>	Roma	08/06/2018
	Protocollo	P 9885/2018



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

*Si comunica al CoA-Cofie
ai presidenti della
sezione e ai consiglieri
della Corte -*

PM

10.7.2018

Al Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria
del Ministero della Giustizia
Direzione Generale dei Magistrati
Uff. Secondo - Reparto II
ROMA

Ill.mo sig. Presidente
della Corte di Appello di
POTENZA

OGGETTO: Pratica num. CSM-FT-VII-2018-89. Formazione della tabella di organizzazione per il triennio 2017-2019, della Corte di Appello di Potenza.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 7 giugno 2018, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

OMISSIS

“vista la proposta di formazione delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2017-2019, della **CORTE D'APPELLO DI POTENZA**, come riprodotta nella stampa del documento informatico;

1) rilevato che il DOG che accompagna la proposta tabellare è stato predisposto partendo dall'analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze, come risultanti dai dati statistici adeguatamente scomposti sul piano quantitativo e qualitativo, con indicazione delle cause di disfunzione rilevate a seguito dei monitoraggi eseguiti all'interno di ciascun settore o sezione;

2) Il documento organizzativo generale contiene:

A) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella tabella relativa al precedente triennio.

Gli obiettivi posti con il pregresso progetto tabellare per lo più non sono stati raggiunti.

Nel settore civile l'obiettivo dell'equilibrio tra sopravvenienze e pendenze è stato rispettato nelle materie della famiglia, della locazione e delle cause agrarie, ma non per il contenzioso civile ordinario in quanto vi è stato un significativo aumento delle sopravvenienze, dovuto anche alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, per effetto della quale al distretto di Corte d'appello di Potenza è stato accorpato il circondario del Tribunale di Sala Consilina senza che però vi siano stati incrementi della pianta organica dei consiglieri. Inoltre, nel triennio considerato, la Corte ha beneficiato di un solo giudice ausiliario sui sei previsti in pianta organica, mentre “*non vi è stato alcun apporto da parte delle 2 tirocinanti ex art. 37 che sono state affidate per sei mesi nella sezione civile*”. Non è stato poi raggiunto neppure l'obiettivo di smaltimento della totalità delle rimanenti cause “vecchio rito”.

Decisamente più confortante il *report* relativo alla sezione lavoro, nella quale è stato confermato l'obiettivo, già raggiunto alla fine del precedente triennio, di “*contenimento*”



s.ca

Roma	08/06/2018
Protocollo	P 9885/2018

delle cause di lavoro e di previdenza nel termine di 2 anni". Il saldo tra pendenze e sopravvenienze è stato positivo, specie nel settore previdenziale, sia per l'adeguata laboriosità dei magistrati sia per la riduzione delle sopravvenienze; in questo settore l'incidenza del carico proveniente dall'ex circondario di Sala Consilina è stata "modestissima".

Nel settore penale si è invece assistito ad un significativo aumento delle sopravvenienze, il che ha impedito di concretizzare gli obiettivi previsti nel precedente progetto tabellare. Al contrario, i carichi di lavoro si sono notevolmente aggravati.

Alcune scelte organizzative, di cui si darà conto nel prosieguo, si spiegano proprio sulla base di tale delicata e comparata situazione di partenza;

B) l'individuazione degli obiettivi prioritari di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria da perseguire nel nuovo triennio.

L'obiettivo prioritario è tuttora quello di ridurre la pendenza dei procedimenti che abbiano superato i termini di cui all'articolo 2, comma 2 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Si tratta però di un obiettivo di difficile attuazione alla luce dell'entità delle pendenze e delle sopravvenienze, in relazione alla pianta organica esistente ed alle relative scoperture.

A tal fine, considerato il complessivo e comparativo quadro emergente da quanto scritto sub A), si è ritenuto, "con il consenso degli interessati", di ampliare le attribuzioni tabellari della sezione lavoro, assegnando ad essa le competenze civili della sezione per i minorenni, tutte le controversie celebrate con il rito lavoro ed il diritto di famiglia. Si tratta di una progettualità che "costituisce un contributo minimo alla soluzione della cronica giacenza patologica nella sezione civile". Inoltre, "sempre per riequilibrare, sia pure in parte, i carichi di lavoro tra le tre sezioni della Corte di Appello senza incidere sulla loro specializzazione e per favorire lo scambio giurisprudenziale tra le due sezioni che trattano la materia, si devono assegnare ai consiglieri della sezione lavoro le opposizioni avverso i provvedimenti monocratici dei consiglieri della sezione penale sui ricorsi per l'equa ripartizione ex lege 89/2001 (in totale n. 63 opposizioni iscritte nel 2016 di cui n. 10 in materia di lavoro - previdenza...), sebbene i magistrati della sezione lavoro non abbiano prestato il loro consenso".

Tali complessive misure, insieme con la copertura dei posti della pianta organica dei giudici ausiliari d'appello, dovrebbero consentire alla sezione civile di ridurre l'arretrato patologico e, più in dettaglio, di "ridurre le pendenze ultra biennali in misura non superiore al 5%".

Quanto alla sezione penale, che nel precedente triennio ha visto aumentare in maniera consistente le sopravvenienze e le pendenze, si è deliberato "un nuovo e più articolato programma di lavoro, basato soprattutto sul preventivo esame delle possibili pronunce ex art. 469 c.p.p., sull'applicazione della normativa che ha reintrodotto il concordamento della pena in appello, sulla formazione e sul controllo dei ruoli di udienza (...), in modo che i ruoli di udienza penale ordinaria siano costituiti da 15 - 18 processi, tutti trattabili e distribuiti pariteticamente tra i componenti del collegio penale";

C) la relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione e la sua incidenza sul raggiungimento degli obiettivi programmati;

E) la relazione sullo stato dell'informatizzazione nell'ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica;

G) l'istituzione dell'Ufficio per il Processo: relazione sulle valutazioni che ne hanno determinato l'istituzione, assegnazione di giudici onorari e ausiliari e i tirocinanti, criteri e attribuzione delle attività.

Si dà atto che l'Ufficio per il processo è stato istituito per la sola sezione civile "in quanto è la sezione che ha necessità di maggiore supporto, avendo il maggior numero di procedimenti con pendenza patologica". La costituzione è avvenuta con due giudici ausiliari, un tirocinante neo laureato "ex art. 73" e cinque tirocinanti "ministeriali in



s.ca

Com	Roma	08/06/2018
	Protocollo	P 9885/2018

cancelleria". *"Il modello di organizzazione dell'attività dei giudici ausiliari prescelto è quello dell'affiancamento al giudice togato, per cui l'avv. Coppola è stata affiancata alla cons. Barracchia e l'avv. Feola al cons. Collazzo, perché i loro ruoli sono i più gravati. Essi quindi non hanno ruoli autonomi da gestire, ma introitano in decisione le cause che vengono loro assegnate traendole dal ruolo dei consiglieri ai quali sono abbinati"*;

H) in allegato, i programmi per la gestione dei procedimenti civili di cui all'art. 37, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

J) la relazione complessiva sui risultati di convenzioni e tirocini, nonché documento informativo di cui alla risoluzione 29/4/2014.

Il DOG invece non contiene:

- D) l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra il settore civile e il settore penale. Tuttavia, tale analisi è comunque di fatto contenuta nel punto sub A);

- F) l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alla tabella relativa al precedente triennio. Anche tale profilo è stato di fatto già sufficientemente affrontato al punto sub A);

- I) l'analisi ragionata sulle modalità di utilizzazione dei giudici onorari e sui risultati conseguiti. Pure tale profilo risulta comunque affrontato sia al punto A) sia al punto G);

3) considerato che, prima della predisposizione della segnalazione, e come risulta dalla stessa, il dirigente ha provveduto:

a) a raccogliere i contributi di tutti i magistrati dell'ufficio in apposite riunioni, dopo aver loro fornito adeguati elementi di valutazione relativi al Dog;

b) a richiedere e acquisire, anche mediante apposita riunione, i contributi eventualmente offerti dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio, dopo avergli fornito, con congruo anticipo, adeguati elementi di valutazione relativi al Dog;

c) a chiedere al dirigente amministrativo una relazione in ordine alle cause delle eventuali disfunzioni relative al settore di sua competenza;

d) ad inviare la segnalazione al titolare del corrispondente ufficio requirente;

e) ad avvalersi del supporto della Commissione flussi per una più approfondita lettura dei dati relativi ai flussi ed alle pendenze;

4) preso atto dell'allegazione, alla proposta tabellare:

a) dell'elenco dei magistrati (compresi i giudici onorari) presenti in servizio presso l'ufficio alla data del 30 giugno 2017, con indicazione separata di quelli per i quali a detta data sia stato deliberato, e non ancora eseguito, il trasferimento in entrata o in uscita dall'ufficio con delibera pubblicata sul Bollettino;

b) delle statistiche dell'ufficio, con indicazione di dati adeguatamente scomposti quantitativamente e qualitativamente per ogni ufficio e/o sezione;

5) verificato, quanto all'eventuale sussistenza di situazioni di **ultradecennalità**, che non risulta compilata l'apposita sezione del progetto organizzativo, con conseguente impossibilità di procedere ad adeguata verifica. Occorrerà dunque procedere alla necessaria integrazione, entro novanta giorni dalla comunicazione della presente delibera;


6) considerato che sono stati specificamente indicati all'interno del documento organizzativo dell'ufficio:

a) la ripartizione dei magistrati tra settore civile e penale, con autonoma considerazione del settore lavoro, in base alla qualità e quantità degli affari giudiziari;

b) il numero e il dimensionamento delle sezioni;

c) i magistrati assegnati alle singole sezioni, nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 47 della vigente circolare;

d) l'individuazione dei criteri generali di assegnazione degli affari tra le sezioni, ai sensi dell'art. 50 della vigente circolare, con particolare riferimento allo svolgimento contemporaneo di funzioni collegiali e monocratiche o alle esigenze organizzative che giustificano la destinazione esclusiva alle une o alle altre;



s.ca

Roma	08/06/2018
Protocollo	P 9885/2018

- e) l'istituzione della sezione specializzata in materia di impresa, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 64 e ss. della vigente circolare e della risoluzione consiliare del 13 luglio 2012 e successive modifiche;
- f) la sezione che giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni;
- g) le sezioni alle quale è affidata la trattazione dei ricorsi di cui agli articoli 3 e segg. della legge 24 marzo 2001, n. 89,;
- h) considerato che i criteri di assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai collegi ed ai giudici (nonché al dirigente ed ai presidenti di sezione) previsti in tabella, rispettano le prescrizioni di cui agli artt. 163-169 della vigente circolare. In particolare tali criteri:
- ❖ risultano oggettivi e predeterminati;
 - ❖ per i magistrati addetti alla sezione lavoro, risultano anche automatici;
 - ❖ per l'ufficio GIP/GUP prevedono anche la concentrazione, in capo allo stesso giudice, di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento e le modalità per assicurare che, in riferimento allo stesso procedimento, le funzioni di GIP e di GUP siano svolte da due magistrati diversi;
- 7) rilevato che la proposta tabellare indica i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza nelle ipotesi di mancanza o temporaneo impedimento di quelli previsti quali titolari delle funzioni, in modo da permettere l'automatica identificazione del supplente per ciascun magistrato, ovvero, in mancanza, i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di supplenza, con specifico riguardo alle modalità della scelta del supplente;
- 8) rilevato che la proposta tabellare indica i criteri oggettivi per la sostituzione di magistrati astenuti, rusciti o comunque impediti;
- 9) rilevato che la proposta tabellare indica i criteri predeterminati per la composizione dei collegi, anche all'interno della singola sezione, secondo le previsioni dei artt. 206-214 della circolare;
- 10) verificato che per le cause in materia di protezione internazionale sono stati indicati due appositi collegi (cfr. pagine 10 e 11 del progetto tabellare);
- 11) rilevato che nella proposta tabellare è stata indicata, specificandone entità ed impegno, l'attività giudiziaria riservata al dirigente.


In particolare, il presidente della Corte risulta comporre il collegio specializzato nella trattazione di 2/5 degli appelli in materia di protezione internazionale (i residui 3/5 sono affidati al collegio civile ordinario, del quale il presidente della Corte non fa parte); tale collegio specializzato è integrato con un giudice ausiliario e, con rotazione turnaria, con un giudice della sezione civile. Per quanto è dato evincere dalle disposizioni contenute a pag. 10 del progetto tabellare (sul punto non particolarmente chiare), al presidente della Corte spettano i 3/13 delle cause assegnate al collegio B), che a sua volta è titolare di 2/5 delle cause in materia di protezione internazionale. Per l'effetto, al presidente della Corte spettano, in qualità di relatore ed estensore del successivo provvedimento, circa 9 appelli su 100 in materia di protezione internazionale, mentre agli altri componenti del collegio specializzato, ossia il giudice ausiliario ed un giudice togato a turno, spettano a testa circa 15 appelli su 100.

Tanto premesso, si deve ritenere che tale carico di lavoro proprio del dirigente sia sufficiente (anche se gli elevati carichi e le elevate pendenze della sezione civile della Corte avrebbero forse potuto richiedere l'attribuzione al solo collegio specializzato di tutti gli appelli in materia di protezione internazionale).

Inoltre, va sottolineato che la competenza delle Corti d'appello in materia di protezione internazionale è recessiva perché, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legge n. 13/2017 e della legge di conversione n. 46/2017, e decorsi gli effetti della normativa transitoria ivi prevista, i provvedimenti emessi in primo grado in tale materia non saranno più appellabili. Pertanto, a regime, sarà opportuno individuare ulteriori e diverse competenze di natura giurisdizionale del presidente della Corte;

12) considerato che è stato indicato il carico di lavoro attribuito ai presidenti di sezione, pari ad almeno la metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione;

Csm	Roma	08/06/2018
	Protocollo	P 9885/2018



s.ca

13) preso atto dell'attribuzione ai presidenti di sezione degli incarichi di coordinamento nella direzione dell'ufficio indicati nell'art. 92 della vigente circolare e valutata la congruità della motivazione della scelta;

14) preso atto della nomina del vicario, avvenuta nel rispetto della procedura di cui all'art. 94;

15) considerato che la proposta tabellare indica i giorni di udienza settimanale di ciascun magistrato, distinguendo i giorni delle udienze monocratiche ed i giorni delle udienze collegiali, nonché, per il settore penale, i criteri obiettivi e predeterminati utilizzati per la fissazione dei ruoli da parte del dirigente ex art. 132 disp. att. c.p.p.;

16) considerato che la proposta tabellare indica i magistrati di riferimento per l'informatica (Magrif) con la specificazione della loro posizione tabellare all'interno dell'ufficio e senza alcun esonero dall'attività giurisdizionale ordinaria, in quanto si tratta di ufficio composto da meno di trenta magistrati (cfr. art. 6, comma 2, della Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'innovazione e l'informatica, approvata nella seduta plenaria del 26 ottobre 2016);

17) rilevato che, all'esito del regolare deposito della proposta di tabella e della comunicazione effettuata a tutti i magistrati (anche onorari), ivi compresi quelli in congedo per maternità o paternità ed in congedo parentale, sono state presentate osservazioni da parte dei magistrati in servizio alla sezione lavoro.


I predetti magistrati anzitutto rivendicano il consenso prestato, per *“andare incontro alle esigenze dell'Ufficio”*, all'attribuzione alla sezione lavoro anche delle controversie civili in materia di diritto di famiglia e caratterizzate dall'applicazione del rito del lavoro. Essi però contestano l'ulteriore attribuzione, alla stessa sezione lavoro, delle opposizioni ai provvedimenti monocratici ai sensi dell'art. 5 ter della legge n. 89/2001. La critica da loro mossa attiene sia al metodo sia al merito. Quanto al metodo, si afferma che la decisione è avvenuta *“senza alcun preventivo confronto, perché mai oggetto di discussione nelle due riunioni plenarie”*. Nel merito, si sostiene che la sezione penale consta di cinque componenti a fronte dei tre del collegio lavoro, *“non denuncia sofferenze particolari”* ed ha acquisito una *“notevole esperienza”* nella relativa materia. Al contrario, la proposta tabellare del presidente della Corte sarebbe contraria al principio di esclusività delle funzioni del giudice del lavoro e, appesantendo il collegio lavoro da due ulteriori udienze mensili (*“una di civile ed una di opposizione ex lege 89/2001”*), vanificherebbe l'intenzione del legislatore che *“con l'introduzione dello speciale procedimento ex art. 445 bis c.p.c., ha inteso liberare il processo di appello da una materia che ne appesantiva in termini irragionevoli i tempi di definizione”*.

A tali osservazioni ha replicato il presidente della Corte.

In tali controdeduzioni si è anzitutto posto in rilievo che l'elemento di novità attiene unicamente alle opposizioni ex art. 5 ter della legge n. 89/2001 visto che il relativo procedimento era già ripartito tra sezione lavoro e sezione penale della Corte, con la prima competente per i ricorsi che hanno ad oggetto giudizi in materia di lavoro e previdenza e la seconda competente per i ricorsi aventi ad oggetto *“provvedimenti pronunciati da giudici civili, penali, amministrativi e tributari”*. Per effetto del nuovo progetto tabellare sarà invertita la competenza per l'eventuale fase di opposizione. Nell'anno 2016 le opposizioni ex art. 5 ter sono state complessivamente n. 63, di cui 10 assegnate alla sezione lavoro. Pertanto, seguendo le stesse sopravvenienze dell'anno 2016, l'aggravio per la sezione lavoro sarà unicamente di n. 43 procedimenti.

Sulla base di tali presupposti di fatto il dirigente afferma che: 1) l'entità di tale contenzioso supplementare non altera di per sé la tendenziale esclusività delle funzioni del giudice del lavoro, né in termini quantitativi né in termini qualitativi; 2) l'attribuzione alla sezione lavoro di ulteriori competenze relativamente ai ricorsi presentati ai sensi della legge n. 89/2001 era stata ampiamente discussa nelle riunioni dell'8 febbraio e del 21 febbraio 2017; 3) il numero delle udienze mensili per i consiglieri della sezione lavoro resta stabile; 4) la sezione penale si è caratterizzata negli ultimi anni per un significativo aumento delle sopravvenienze, il che ha determinato una lievitazione delle pendenze, *“che hanno raggiunto la soglia di 1400 procedimenti penali”*;

Roma	08/06/2018
Protocolla	P 9885/2018


s.ca

18) letto il parere espresso dal Consiglio Giudiziario, che, nella seduta dell'8 novembre 2017, tenendo conto dell'analisi operata dalla Commissione Flussi in data 22 marzo 2017, delle osservazioni presentate, nonché delle controdeduzioni del dirigente in seguito all'interlocuzione di cui all'art. 19.3 (tutte allegata alla proposta tabellare trasmessa al CSM), ha espresso unanime parere favorevole, *“condividendosi per intero le richiamate controdeduzioni del Presidente della Corte di Appello di Potenza alle osservazioni dei magistrati della Sezione Lavoro”*;

19) ritenuto, in ordine alle osservazioni presentate dai magistrati addetti alla sezione lavoro, che le conclusioni cui è giunto il Consiglio Giudiziario siano condivisibili.

Il dato di partenza da cui muovere è che la sezione penale della Corte ha assistito, nel corso degli ultimi anni, ad un significativo aumento delle sopravvenienze, in buona parte probabilmente dovute all'inglobamento nel territorio distrettuale anche dei Comuni compresi nel soppresso circondario di Sala Consilina. Si scrive sul tema nel parere reso dalla Commissione Flussi che nella sezione penale *“le definizioni sono state minori rispetto alle sopravvenienze: se fino al 30 giugno 2013 vi erano pendenti iniziali 479, sopravvenuti 321, esauriti 223, con una pendenza finale pari a 581, che erano lievitati a 1189 al 2016, a fronte di 943 sopravvenuti, si registrano 611 procedimenti esauriti nell'anno con una pendenza finale di 1521 incarti”*. Anche nel corso dell'anno 2017, così come emerge dalle elaborazioni statistiche acquisite dalla Settima Commissione, il divario tra sopravvenienze e definizioni nella sezione penale è ampiamente deficitario: vi sono state 1.119 iscrizioni e 732 definizioni; nel 2016 vi sono poi state 936 iscrizioni e 566 definizioni; nel 2015 1.122 iscrizioni e 573 definizioni.

Per effetto di tutto ciò il numero delle pendenze è lievitato dalle 668 registrate il 31 dicembre 2014 alle 1836 registrate il 31 dicembre 2017, con un aumento del 174,9%, ed una tendenza all'aumento che non accenna a diminuire, nonostante che, nel corso del 2017, il numero delle definizioni sia aumentato a 732.

Se queste sono le condizioni in cui versa la sezione penale, nella sezione civile permane un elevatissimo numero di fascicoli ultrabiennali, che, alla data del 31 dicembre 2017, costituivano il 57% delle pendenze complessive. Ma c'è di più: vi sono 39 procedimenti iscritti in data anteriore al 2006, 155 procedimenti iscritti nel 2007, 270 iscritti nel 2008, 243 iscritti nel 2009, 289 iscritti nel 2010, 284 iscritti nel 2011 e 270 iscritti nel 2012; per un totale di 1550 procedimenti ultraquinquennali. E ciò nonostante che le definizioni del 2016 (621) abbiano superato quelle del 2015 (522) e, a sua volta, quelle del 2017 (849) abbiano superato quelle del 2016.

Dinanzi a tale difficile situazione di fondo, appare ragionevole ed equilibrata la decisione del presidente della Corte di sollecitare un contributo da parte dei consiglieri della sezione lavoro, la quale, anche grazie all'impegno ed alla produttività dei magistrati che la componevano e la componono, non ha nel suo seno alcun procedimento ultraquinquennale ed ha contenuto in termini ragionevoli la durata del procedimento. Più precisamente, alla data del 31 dicembre 2017 la sezione ha 259 pendenze nel contenzioso di lavoro e 188 pendenze in quello previdenziale; sempre nell'anno 2017, le definizioni sono state 395 nella materia del lavoro e 160 in quella previdenziale.

La prescrizione organizzativa in questione non ha violato la normativa contenuta nella Circolare sulle tabelle perché l'attribuzione *“in via esclusiva della materia lavoro”* è prevista soltanto per i Tribunali e per le Corti (art. 57) *“che hanno un organico di giudici del lavoro non inferiore a cinque magistrati”* (art. 61). Per gli uffici giudicanti che abbiano un organico di giudici del lavoro inferiore a cinque magistrati, la circolare prevede unicamente la destinazione ad una sezione *“alla quale sono assegnati esclusivamente affari civili”* e criteri di assegnazione dei procedimenti di lavoro *“che assicurino le condizioni di gestione separata dei ruoli”* (art. 62).

Nel caso qui in esame, ai giudici del lavoro della Corte sono stati attribuiti esclusivamente affari civili, tali essendo sia le controversie di famiglia sia quelle di natura civile assoggettate al rito del lavoro sia le opposizioni ai sensi dell'art. 5 ter della legge n. 89/2001, le quali seguono il rito di cui agli *“articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile”* (comma 3 dell'art. 5 ter).

La presidente della Corte ha poi ampiamente dimostrato, nelle proprie controdeduzioni, che nelle riunioni tenutesi nel corso della procedura tabellare si era ampiamente discusso anche delle



s.ca

modalità di distribuzione dei procedimenti *ex lege* n. 89/2001, oltre che dell'assegnazione alla sezione del lavoro di ulteriori competenze relative al contenzioso civile (assegnazione rispetto alla quale i giudici del lavoro non si sono opposti, facendosi carico delle difficili condizioni in cui versa la sezione civile)

Si concorda poi con quanto scritto dal presidente in ordine all'entità numerica delle opposizioni ex art. 5 ter della legge n. 89/2001, di per sé inidonea a frantumare la natura tendenzialmente specialistica delle competenze dei consiglieri addetti alla materia del lavoro e della previdenza.

Tutto ciò premesso, è vero però che l'art. 80 della Circolare sulle tabelle prevede che i ricorsi presentati ai sensi della legge n. 89/2001 "*sono trattati, preferibilmente, presso un'unica sezione o dai medesimi colleghi, espressamente indicati nelle proposte tabellari*". Nel caso in esame, invece, i procedimenti *ex lege* n. 89/2001 sono divisi tra la sezione lavoro e la sezione penale. Si tratta però di una scelta che, almeno nella contingenza, trova ragionevole giustificazione nelle gravi condizioni di arretrato e di crescita delle pendenze in cui si trova la sezione penale e nell'impossibilità di assegnare alla sezione lavoro l'intero carico dei procedimenti ai sensi della legge n. 89/2001; carico che in questo caso avrebbe per davvero pregiudicato la specializzazione della sezione e la celere definizione che i procedimenti di lavoro e previdenza devono ricevere, per la natura degli interessi che sono ad essi sottesi.

Ritenuto pertanto, in via conclusiva, che il progetto tabellare debba essere approvato attesa la sua conformità rispetto alla normativa primaria e secondaria vigente in materia, ferma la necessità di disporre le integrazioni di cui al punto 5) e di valutare, almeno *pro futuro*, le osservazioni di cui al punto 11):

delibera

di approvare la formazione delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2017-2019, della CORTE D'APPELLO DI POTENZA;

- di invitare il dirigente dell'Ufficio a provvedere, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente delibera, alla comunicazione di cui al punto 5)."

OMISSIS

F.to IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

F.to IL MAGISTRATO SEGRETARIO
DELLA SEDUTA

IL SEGRETARIO GENERALE
(Paola Piraccini)

